

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

rina Emanuele, 8; Arisi, 10; Asperti, 10; Basetti Gian Lorenzo, 10; Bernini, 30; Gattelli, 10; Gorio, 10; Secondi, 10; Borromeo, 4; Geymet, 5; Marcora 5, Assanti Pepe, 20; Favara, 10; Colombini, 5; Compans, 8; Calciati, 3; Velini, 3.

Per motivi di salute: Pontoni, 16; Sannia, 6; Minich, 6; Pissavini, 20; Marolda-Petilli, 30; Mezzanotte, 10.

Per pubblico servizio: Elia, 3; Gorla, 15; Martinelli Giovanni, 7; Mocenni, 8.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro della pubblica istruzione, con sua lettera del 6 corrente, ha annunziato che il cavaliere Francesco Sulis, deputato al Parlamento, in seguito a sua domanda e per ragioni di salute, fu collocato a riposo dall'ufficio di professore di diritto costituzionale della regia Università di Pavia, con effetto dal giorno 4 del corrente mese.

Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione di collocamento a riposo dell'onorevole Sulis, il cui nome sarà cancellato dall'elenco dei deputati professori.

L'onorevole Tomati scrive alla Presidenza:

« Il deputato del 2° collegio di Genova, Cristofaro Tomati del fu Lorenzo, adempie al debito suo ringraziando ossequentemente la benevolenza usatagli dalla Camera nella tornata del 16 marzo, quando sospendendo di deliberare definitivamente sulla sua dimissione rassegnata, gli concedeva temporaneo congedo.

« Ma troppo gravi e seri sono i motivi di salute, in forza dei quali già nel gennaio ultimo scorso accettava un primo congedo, e questo essendo trascorso non segnando miglioramento, ma crescente esacerbazione, e versando in condizioni che gli rendono assolutamente impossibile disimpegnare gli importanti uffici affidati al deputato, trovasi astretto, come da sacro dovere, a rassegnare nuovamente la sua dimissione definitiva dall'ufficio di deputato.

« In questa deliberazione egli venne e persiste, essendo quella sola che apre via normale onde Genova abbia il numero legale dei suoi rappresentanti in attività di esercizio, ed egli trovi modo di sperimentare l'azione benefica di altro clima in propizia stagione usato per lasso di tempo abbastanza lungo. Ponendo altra remora probabilmente scorrerebbe vuota d'effetto la desiderata prova.

« Per queste ragioni, prega istantemente l'illustrissimo signor presidente della Camera a volere nuovamente presentare la implorata dimissione definitiva.

« Coglie volentieri l'occasione per protestarsi coi sensi della più profonda stima ed alta considerazione, ecc. »

Se non ci sono opposizioni si prende atto di questa dimissione, e per conseguenza dichiaro vacante il 2° collegio di Genova.

Ora si procede all'estrazione degli uffici.

(Il segretario Del Giudice ne fa il sorteggio.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Nell'aprirsi la discussione su questo disegno di legge credo opportuno di fare alla Camera una dichiarazione, la quale potrà forse facilitare l'esame del progetto, e permetterne un più esatto apprezzamento.

Non so, nè credo che vorrà discutersi il principio che informa la legge, cioè il concetto razionale dell'istituto della liberazione condizionale dei condannati. Introdurre nell'esecuzione delle pene tali modalità, una serie di progressivi esperimenti e transizioni dalla espiazione penale nella forma più rigorosa e severa sino al ritorno del condannato nella vita libera della società; creare nella classe dei condannati il solo possibile impulso alla loro emenda ed al morale miglioramento, ponendo in certa guisa nelle loro stesse mani la facoltà di abbreviare la durata delle meritate sofferenze, ed anche gradatamente l'intensità delle medesime, non è, come alcuni erroneamente credono, una istituzione umanitaria e pietosa, rivolta unicamente allo scopo di alleviare le sofferenze dei condannati.

Essa ha essenzialmente uno scopo sociale; serve a preservare la società dai pericoli gravissimi, ai quali è esposta, allorchè i condannati, compiuta l'espiazione della loro pena ritornano, senza mezzi di sussistenza, senza garanzie, senza opportune cautele e discipline in mezzo ad una società giustamente diffidente, che li respinge da sè, e non permette loro di procacciarsi onesti mezzi di vita, quasi collocandoli in una fatale alternativa tra la mendicizia ed il furto, cioè la ricaduta nel delitto.

Del resto questa istituzione è stata giudicata da grandi scrittori, ammessa nella legislazione di ben molti paesi civili, e sperimentata con quel favorevole successo che già fu indicato nella relazione ministeriale, o meglio ancora nelle due successive relazioni della vostra Commissione.

Aggiungo, che un tale istituto è stato oramai, si